

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della **Giunta Comunale**

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA S. ZENONE ALLA "A.S.D. LA ROSSANESE CALCIO" DI ROSSANO VENETO - PERIODO 1.9.2011 / 31.12.2011.

L'anno **DUEMILAUNDICI** addì **TRENTUNO** del mese di **AGOSTO** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	Presenti	Assenti
1. TREVISAN Gilberto - Sindaco	*	
2. GIACCHERI Paola - Assessore	*	
3. MARCON Ezio “	*	
4. SARTORE ALDO “	*	
5. ROSSI FRANCO “	*	
6. VICO SABRINA “	*	
7. GASTALDELLO ANDREA “	*	

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale ORSO Dott. Paolo**.

Il Sindaco TREVISAN Gilberto assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA S. ZENONE ALLA "A.S.D. LA ROSSANESE CALCIO" DI ROSSANO VENETO - PERIODO 1.9.2011 / 31.12.2011.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune nell'esercizio delle funzioni cui è istituzionalmente preposto, favorisce e promuove lo sport quale mezzo per la valorizzazione dell'individuo, il benessere individuale e collettivo e la socializzazione tra i cittadini, rendendo più agevole l'inserimento degli individui nel tessuto sociale;
- che già da diversi anni il Comune, non potendo provvedere direttamente, sia per carenza di personale che per la complessità organizzativa ed operativa del servizio, ha affidato la gestione degli impianti sportivi comunali esistenti ad associazioni sportive operanti nel territorio, riscontrandone nel tempo l'esito positivo;
- che l'affidamento della gestione ad una società sportiva consente il coinvolgimento del maggiore utilizzatore dell'impianto nella manutenzione ed implica quindi una maggiore responsabilizzazione nello stesso uso;
- che il Comune di Rossano Veneto ha recentemente ultimato la nuova struttura sportiva realizzata in Via S. Zenone, comprendente un campo in erba sintetica per il gioco del calcio e gli annessi spogliatoi;
- che con deliberazione di Consiglio C. n. 50 del 31.8.2011, l'impianto sportivo di cui trattasi è stato riconosciuto privo di rilevanza economica, ad uso prevalentemente esclusivo e da affidare in concessione d'uso ai soggetti e con i criteri stabiliti nell'atto deliberativo stesso;
- che, in attesa di pervenire alla selezione del concessionario con le modalità prescritte nell'atto di indirizzo, si rende necessario garantire la funzionalità e l'accesso all'impianto sportivo di Via S. Zenone, stante l'imminente inizio dell'attività sportiva per il campionato di calcio 2011/2012;

RITENUTO opportuno, in via sperimentale, affidare la gestione della nuova struttura alla Società Sportiva che maggiormente utilizzerà l'impianto e che, al riguardo, l'A.S.D. La Rossanese Calcio ha manifestato formalmente, con nota pervenuta al Prot. 7047 del 13.5.2011, la propria disponibilità all'incarico;

VISTO che l'art. 90, comma 25, della L. 289/2002 "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica", stabilisce che qualora gli enti pubblici territoriali non intendano gestire direttamente gli impianti sportivi, possono affidare, in via preferenziale, la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso;

CONSIDERATO che la A.S.D. La Rossanese Calcio, già attiva da diversi anni nel territorio comunale ed affiliata alla F.G.C.I. al n. 914533, si è resa disponibile alla gestione degli impianti di cui trattasi per il periodo 1.9.2011 – 31.12.2011, verso il corrispettivo onnicomprensivo di € 1.500,00, più Iva;

VISTO lo schema di convenzione, già sottoscritto dal legale rappresentante della Società Sportiva in segno di accettazione, che allegato alla presente deliberazione sub A) ne forma parte integrante e sostanziale;

VERIFICATA la congruità del corrispettivo convenuto e il vantaggio per il Comune, oltre che economico anche di opportunità sociale, nell'affidare a terzi la gestione della struttura sportiva in oggetto;

VISTO l' art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

- 1) di affidare, per le ragioni in premessa indicate, in via sperimentale e limitatamente al periodo 1.9.2011 – 31.12.2011 – alla A.S.D. LA ROSSANESE CALCIO con sede in Rossano V. - Via Cartiera n. 34 - la gestione dell'impianto sportivo comunale di Via S. Zenone, comprensiva della custodia e delle piccole manutenzioni;
- 2) di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione sub A), regolante le norme e condizioni per il servizio in parola;
- 3) di dare atto che all'assunzione dell'impegno di spesa stabilito all'art. 8 dello schema di convenzione provvederà con successivo autonomo provvedimento il Responsabile del Serv. Manut. Patrimonio.

* * * * *

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE SERV. TECNICO
F.TO ARCH. CORRADO BONANNO

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE SERV. CONTABILE
F.TO RAG. ZELIA PAN

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.

Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA S. ZENONE – PERIODO 1.9.2011 – 31.12.2011.

Rep. N. _____

L’anno duemilaundici, il giorno del mese di,
nella Sede Municipale del Comune di Rossano Veneto (VI),

TRA

Il **COMUNE DI ROSSANO VENETO**, con sede in Rossano Veneto in Piazza Marconi n. 4 (C.F. e P. IVA 00261630248) rappresentato dal Responsabile del Serv. LL.PP./Manut. Del Patrimonio, Arch. BONANNO Corrado, che dichiara di intervenire ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

E

Il Sig. **BALBO MORENO**, nato a Zugliano (VI) il 25.5.1950, residente a Rossano Veneto in Via Don G. Marangon n. 13 – in qualità di Presidente della A.S.D. La Rossanese Calcio con sede in Rossano Veneto, Via Cartiera n. 34 – C.F. e P. Iva 03176780249;

PREMESSO:

- che il Comune di Rossano Veneto ha recentemente realizzato un nuovo campo da calcio in erba sintetica e annessi spogliatoi in località Via S. Zenone;

- che con deliberazione di Consiglio C. n. 50 del 31.8.2011, l’impianto sportivo di cui trattasi è stato riconosciuto privo di rilevanza economica, ad uso prevalentemente esclusivo, e da affidare in concessione d’uso ai soggetti e con i criteri stabiliti nell’atto deliberativo stesso;

- che, in attesa di pervenire alla selezione del concessionario con le modalità prescritte nell’atto di indirizzo, si rende necessario garantire la funzionalità e l’accesso all’impianto sportivo di Via S. Zenone, stante l’imminente inizio dell’attività sportiva per il campionato 2011/2012;

- che la Giunta C., con deliberazione n..... del..... ha affidato, in via temporanea e sperimentale, alla A.S.D. La Rossanese Calcio di Rossano Veneto la gestione dell’impianto sportivo di Via S. Zenone, per il periodo 1.9.2011 – 31.12.2011;

- che la gestione del complesso sportivo dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni indicate nel presente disciplinare;

Ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le parti come sopra costituite riconoscono, accettano e confermano quanto dichiarato nelle premesse di questo disciplinare e le considerano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Comune di Rossano Veneto, come sopra rappresentato, affida al Sig. Balbo Moreno che, in nome e per conto della A.S.D. La Rossanese Calcio accetta, il servizio di custodia e manutenzione dell’impianto sportivo di Via S. Zenone.

Gli impianti oggetto del presente disciplinare sono così specificati:

- **il campo da calcio in erba sintetica** (comprensivo di n. 4 torri faro di illuminazione)
- **n. 2 spogliatoi per gli atleti con relativi servizi igienici e docce**
- **n. 2 spogliatoi arbitri con relativi servizi e docce**
- **locale infermeria con relativo servizio**
- **n. 3 servizi per il pubblico**
- **vano tecnico centrale termica**
- **deposito per attrezzature**

L'impianto sportivo con i locali annessi sarà utilizzato direttamente dalla A.S.D. La Rossanese Calcio (che in seguito verrà definito anche gestore) secondo le modalità e alle condizioni di cui al presente disciplinare. Il Gestore dovrà primariamente garantire l'utilizzo dell'impianto per l'espletamento delle partite di campionato e degli allenamenti settimanali delle varie categorie (fino alla 3^a Cat.), comunicando preventivamente al Comune il calendario di utilizzo.

La gestione non potrà in alcun caso essere subconcessa, totalmente o parzialmente, ad altri soggetti.

In base al parere del CONI – Comitato Provinciale di Vicenza - all'interno dell'impianto sportivo non è consentita la presenza di pubblico.

ART. 3 – DURATA

L'affidamento del servizio, in via sperimentale, avrà la durata di **mesi quattro (4), con decorrenza dall'1.09.2011 e fino al 31.12.2011.**

Alla scadenza del servizio l'impianto, unitamente alle attrezzature, dovrà essere riconsegnato al Comune nello stato di fatto in cui è stato rilevato al momento dell'inizio del rapporto.

ART. 4 – MODALITA' GENERALI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Il gestore, oltre a quanto già previsto all'art. 2, dovrà garantire l'utilizzo degli impianti ad altri soggetti o associazioni, se espressamente richiesto e/o autorizzato dal Comune.
2. Qualora il gestore consenta l'utilizzo degli impianti a personale non autorizzato sarà ritenuto responsabile e si applicherà la sanzione prevista dal successivo art. 13.

ART. 5 – OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve provvedere, con personale e mezzi propri:

A) alla manutenzione ordinaria periodica degli impianti di cui al precedente art. 2, e provvedere, in particolare:

a.1 - alla pulizia giornaliera della struttura (spogliatoi, servizi, docce, locali in genere).

Nello specifico, per la copertura piana dell'edificio spogliatoi, almeno due volte all'anno, oppure in caso di eventi atmosferici particolarmente intensi, dovrà essere effettuata una manutenzione ordinaria che preveda la rimozione di eventuali accumuli di acqua oneve, onde evitare infiltrazioni d'acqua.

a.2 - alla manutenzione periodica del tappeto in erba sintetica del campo da gioco:

Manutenzione ordinaria (settimanale)

- spazzolatura del manto con apposito attrezzo trainato da un trattorino al fine di rendere omogenea la distribuzione del granulo di gomma od organico;

- irrigazione del manto nei periodi di massima siccità, al fine di stabilizzare il granulo di gomma nelle varie azioni di gioco;
- controllo delle zone di massimo scolo delle acque piovane, dopo eventi atmosferici di particolare intensità, con eventuale ricarico del granulo di gomma od organico.

Manutenzione straordinaria trimestrale (almeno una volta nel periodo convenuto)

- rimozione di agenti contaminanti (foglie, semi, polveri, ecc.) con apposita spazzatrice per evitare l'indurimento del terreno di gioco.

Uso e mantenimento del campo da gioco

- Per il corretto uso e mantenimento del campo da gioco necessita:
- vietare l'utilizzo di tacchetti lamellari o di scarpe chiodate da atletica;
- mantenere la superficie libera da qualsiasi tipo di materiali estranei al manto quali carta, foglie, mozziconi di sigarette, gomme da masticare, resti di cibo e rifiuti organici, ecc.;
- non transitare con veicoli o macchine pesanti sopra il terreno di gioco (il campo è normalmente in grado di sostenere 2,5 kg./cmq.);
- non utilizzare la superficie per eventi diversi dal gioco del calcio e/o altre attività sportive;

La neve e il ghiaccio normalmente non danneggiano le pavimentazioni in erba artificiale, pertanto, sarà sufficiente attendere che la neve si scioglia, mentre per il gelo è consigliato rompere le lastre.

E' consigliabile la rimozione della neve prima possibile, in modo che non si accumuli, per mezzo di un piccolo trattore leggero gommato.

Eccezionalmente, considerata la gestione a breve termine dell'impianto, il Comune provvederà direttamente alla manutenzione delle scarpate laterali del campo da calcio e allo sfalcio delle aree di pertinenza ed accessorie, limitrofe all'impianto.

L'Amministrazione Comunale concede al gestore i seguenti impianti di irrigazione del complesso sportivo:

- impianto completo per irrigazione campo in erba sintetica funzionante tramite n. 6 irrigatori dinamici a scomparsa;
- impianto completo per irrigazione scarpate funzionante tramite n. 46 irrigatori Mod. Falcon 6504.

Gli impianti attingono l'acqua mediante allaccio al pluvirriguo gestito dal Consorzio Pedemontano Brenta di Cittadella.

Il gestore dovrà curare direttamente il perfetto stato di manutenzione delle apparecchiature sopraelencate (regolazione e sostituzione parti deteriorabili dell'impianto ugelli, elettrovalvole, controllo e regolazione della centralina di comando) e richiedere, solo in caso di manutenzione straordinaria, l'intervento del Comune.

In particolare, nel periodo invernale, sarà necessario svuotare dall'acqua l'impianto di irrigazione fisso, per ridurre i danni conseguenti alla formazione del ghiaccio.

a.3 – alle **piccole riparazioni** dei serramenti interni ed esterni, delle recinzioni, degli impianti idraulici sanitari ed elettrici (sostituzioni rubinetterie, soffioni per le docce ed accessori, lampade e vetri o plexiglas di plafoniere) e degli impianti eventualmente esistenti (con esclusione di sostituzioni di parti consistenti quali lampade dell'impianto di illuminazione, quadri elettrici, reti di recinzione, ecc.);

a.4 alla **sostituzione** di serrature, maniglie, vetri dell'intero complesso sportivo;

a.5 – al mantenimento in buono stato della **tinteggiatura** degli spogliatoi e dei servizi igienici e, in caso di bisogno, al suo rifacimento al termine della gestione;

B) al servizio di **custodia** degli impianti di cui al precedente art. 2, in particolare:

- b.1 – all'apertura e chiusura dei cancelli e degli ingressi interni ed esterni la struttura;
- b.2 – all'accensione e allo spegnimento, prima e dopo l'uso, dell'impianto elettrico e di riscaldamento e di tutti gli altri impianti tecnologici;
- b.3 – alla vigilanza sul regolare uso degli impianti da parte degli associati e di terzi;
- b.4 – all'osservanza degli orari stabiliti per la chiusura e apertura degli impianti.

C) c.1 – a consentire l'utilizzo delle strutture ai soggetti e con le modalità e i criteri indicati ai precedente artt. 2 e 4 e al successivo art. 14.

c.2 – il gestore deve **informare** tempestivamente l'Amministrazione Comunale degli eventuali danni ed inefficienze che si dovessero manifestare nella struttura al fine di permettere gli interventi di manutenzione straordinaria eventualmente necessari.

c.3 – il gestore, in particolare, deve **garantire** la perfetta funzionalità, la sicurezza e l'igiene degli impianti e dei relativi servizi restando, pertanto, responsabile dei potenziali danni arrecati a terzi sia per l'imperfetta esecuzione del servizio, sia per l'impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienici necessari, sia per difetto di sicurezza degli impianti stessi.

Deve, inoltre, osservare scrupolosamente la normativa, anche a tutela della salute pubblica, in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

c.4 – il gestore non può apportare modifiche od innovazioni agli impianti che non rientrino nel concetto di ordinaria - piccola manutenzione.

Allo scadere dell'affidamento nessun corrispettivo verrà comunque riconosciuto per innovazioni o modifiche illegittimamente apportate ai locali ed attrezzature, le quali resteranno comunque di proprietà del Comune.

c.5 – l'eventuale affissione all'interno della struttura sportiva di messaggi o cartelloni pubblicitari e ogni altra forma di pubblicità, anche sonora, deve essere autorizzata dai soggetti competenti, in conformità alle vigenti normative in materia. Il Gestore è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni e a sostenere l'onere delle imposte sulla pubblicità.

D) di provvedere alla pulizia delle aree di proprietà comunale nelle immediate vicinanze del complesso sportivo, al fine di garantire anche nella parte esterna della struttura il pubblico decoro.

ART. 6 – OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE

1. Il gestore deve garantire, a propria cura e spese, la presenza del personale necessario per la gestione dei servizi e delle attività di cui al presente disciplinare.
2. Il gestore deve osservare e applicare le norme contenute nel C.C.N.L. vigente per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso.
3. L'inosservanza, anche parziale, delle suddette norme darà luogo alla immediata risoluzione del contratto senza che il gestore possa vantare alcun diritto di rivalsa, fatto salvo il diritto per il Comune di chiedere il risarcimento dei danni subiti.
4. Deve essere osservata la sostituzione del personale durante i riposi settimanali, le ferie annuali e le assenze per malattia al fine di evitare ripercussioni sul regolare svolgimento del servizio.
5. Il personale addetto al funzionamento delle strutture di cui trattasi non ha alcun rapporto con il Comune essendo alle esclusive dipendenze del gestore che lo assume, lo impiega, lo retribuisce e lo utilizza secondo i propri intendimenti e nel rispetto delle leggi vigenti.

6. Il gestore, nel caso di prestazioni di attività di volontariato, deve assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 7 – CORRISPETTIVO

1. Il Comune corrisponderà al gestore per il servizio reso l'importo onnicomprensivo di **€ 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), oltre l'Iva 20%**, che verrà corrisposto previa presentazione di unica fattura a saldo posticipata.
2. Il pagamento dell'importo convenuto è subordinato al rilascio di una certificazione del funzionario incaricato della vigilanza del servizio, da cui risulti che il gestore ha adempiuto a tutti gli obblighi e oneri previsti nella presente convenzione.
3. Con il suddetto pagamento il gestore si intende compensato di qualsiasi avere o pretesa per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e/o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento del corrispettivo convenuto.

ART. 8 – SPESE E RIMBORSI AL COMUNE

Trattandosi di nuovo impianto sportivo e dell'affidamento della gestione limitato al periodo sperimentale di soli quattro mesi, resteranno intestate al Comune di Rossano Veneto le utenze relative alle **spese di riscaldamento, acqua ed energia elettrica e servizio RSU.**

Al termine del periodo, il competente Servizio Tecnico Manutenzioni provvederà a calcolare le effettive spese anticipate e sostenute dal Comune per le utenze attive riguardanti l'impianto e a richiederne il relativo totale rimborso all'Associazione.

Il rimborso dovrà essere effettuato dal gestore entro giorni 30 dalla presentazione del rendiconto.

Le **spese di manutenzione** (straordinaria) degli impianti e dei locali, non comprese fra quelle poste a carico del gestore ai sensi dell'art. 5, saranno a carico del Comune. Rimangono, altresì, a carico del Comune le spese conseguenti a danni causati a seguito di atti vandalici e le spese di assicurazione immobili contro i rischi d'incendio.

Saranno invece a carico del Gestore le spese di manutenzione straordinaria conseguenti a danni provocati dagli utenti dell'impianto e/o cattivo uso, incuria o trascuratezza nella manutenzione ordinaria.

ART. 9 – ONERI ASSICURATIVI

1. Il gestore è obbligato a stipulare, a propria cura e spese, polizza assicurativa presso primaria Compagnia debitamente autorizzata, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi per danni a persone e cose nonché per responsabilità civile nei confronti di terzi, da qualsiasi causa determinati e connessi alla presente convenzione.
2. Copia della polizza dovrà essere trasmessa al Comune.

ART. 10 – CAUZIONE

Trattandosi di affidamento in via sperimentale e di breve durata, non viene richiesta al gestore la costituzione di alcuna cauzione. Eventuali inadempienze e/o danni potranno essere trattenuti dal corrispettivo convenuto.

ART. 11 – VERBALI DI CONSISTENZA E CONSEGNA

1. Il gestore rimane consegnatario degli impianti di cui al precedente art. 2. Prima di iniziare il servizio, sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, idoneo verbale di consistenza e di consegna degli impianti ed attrezzature.
2. Al **termine dell'affidamento**, il gestore dovrà riconsegnare, **in perfetto stato di conservazione e pulizia**, gli impianti, le aree, i beni e le strutture consegnate.
3. La riconsegna verrà fatta constare mediante redazione di apposito **verbale** redatto in contraddittorio fra le parti.
All'atto della redazione del verbale, chi interviene in rappresentanza del Comune potrà far constatare eventuali carenze, vizi o manchevolezze, tanto nella manutenzione ordinaria degli impianti, delle aree e delle strutture, quanto nella consistenza e nello stato di conservazione delle cose mobili, di cui il gestore dovrà rimediare senza indugio, e al più tardi, nel termine che verrà stabilito dal Comune. In caso di inadempienza, il Comune potrà provvedere all'esecuzione dei suddetti interventi d'ufficio in danno al gestore, rivalendosi sulla cauzione, fatto salvo l'eventuale maggiore danno.
4. Contestualmente alla riconsegna, il gestore dovrà curare lo sgombero dagli impianti e delle aree dalle cose di sua proprietà, restando, in caso contrario, a suo carico le spese di trasporto e di deposito altrove.

ART. 12 – CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI IMPIANTI

In caso di accertata e indifferibile necessità di provvedere ad opere urgenti di manutenzione o interventi igienico-sanitari, il Comune potrà autorizzare e/o disporre la chiusura temporanea degli impianti per il periodo necessario al ripristino della situazione.

ART. 13 – RESPONSABILITA' E CONTROLLI

1. Il gestore assume in modo esclusivo, diretto e totale ogni **rischio e responsabilità** sotto il profilo civile e penale inerente e conseguente alla gestione dei servizi e delle attività di cui al presente disciplinare, anche se non svolte di sua iniziativa.
2. E' comunque **esclusa qualsiasi responsabilità del Comune nei confronti di terzi** in dipendenza di fatti inerenti o connessi alla gestione dei servizi oggetto del presente disciplinare e delle attività collegate.
3. Il Comune potrà esercitare in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, avvalendosi di proprio personale amministrativo e tecnico, ovvero dei competenti servizi dell'A.S.L. n. 3 di Bassano del Grappa, accessi, ispezioni e verifiche presso gli impianti.
Qualora, in occasione dei controlli e delle verifiche effettuate dal Comune, vengano rilevate inadempienze da parte del gestore riguardanti mancanze e/o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico o alle indicazioni e direttive fissate dall'Amministrazione quest'ultima procederà con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese invitando, nel contempo, il gestore a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine di 8 giorni.
Qualora l'affidatario del servizio non controdeduca entro il termine assegnato, oppure non fornisca elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate l'Amministrazione potrà procedere alla revoca della gestione.
4. La presente convenzione si risolve di diritto, senza bisogno di apposita manifestazione di volontà del Comune, in caso di inadempimento del Gestore per:

- a. utilizzo dell'impianto o di parti di esso in modo non conforme a quello previsto nella presente convenzione;
- b. sub concessione totale o parziale del servizio;
- c. in caso di reiterati inadempimenti dal parte del Gestore;
- d. scioglimento della Società o mutamento sostanziale del suo oggetto;
- e. mancata stipula dell'assicurazione di cui all'art. 9;

ART. 14 – UTILIZZO DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DAL GESTORE DEGLI IMPIANTI

1. E' fatto **divieto** al gestore di subaffidare il servizio, nonché di utilizzare gli impianti per usi diversi da quelli sportivi.
Eccezioni sono ammesse per manifestazioni a carattere patriottico, sociale, di pubblica beneficenza o di interesse pubblico organizzate o patrocinate dal Comune. In tali casi il Comune acquisirà preventivamente il parere obbligatorio e non vincolante del gestore.
2. Al fine di garantire il più ampio utilizzo degli impianti da parte della cittadinanza, il Comune, previo avviso al Gestore, **potrà** consentire l'utilizzo a gruppi e associazioni sportive (locali e non), alle scuole del territorio per le attività organizzate in proprio o con il patrocinio del Comune, nonché a singoli cittadini non appartenenti a nessuno dei soggetti utenti, previa presentazione di specifica richiesta al Comune e al Gestore, almeno 15 giorni prima dell'evento. Le eventuali tariffe saranno introitate direttamente dal Comune.
3. Resta ferma la responsabilità del Gestore per il corretto uso degli impianti oggetto del presente disciplinare anche da parte di terzi richiedenti.

ART. 15 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti relativamente all'esecuzione della presente convenzione sono deferite alla competenza del Foro di Bassano del Grappa (VI). Non è ammesso il ricorso alla clausola arbitrale.
In caso di controversia il gestore non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nella presente convenzione.

ART. 16 – SPESE

Le eventuali spese inerenti e conseguenti la stipula e registrazione della presente convenzione saranno a carico del Gestore.

ART. 17 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme vigenti in materia e al Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

**p. A.S.D. LA ROSSANESE CALCIO
COMUNALE**

(Balbo Moreno)

p. L'AMMINISTRAZIONE

(Arch. Corrado Bonanno)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO TREVISAN Gilberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

N. 844 Reg. Pubbl.

REFERATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **15/09/2011** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì **15/09/2011**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. **18 agosto 2000, n. 267.**

– nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

COPIA PER USO WEB